

COMUNE DI MALCESINE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ESPRESSIONI ARTISTICHE DI STRADA

Approvato con deliberazione di C.C. 17 del 28/04/2025

SOMMARIO

ART. 1 – DEFINIZIONE, PRINCIPI E FINALITA'.....	3
ART. 2 - CATEGORIE E DIVIETI	3
ART. 3 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE "ESPRESSIONI ARTISTICHE DI STRADA"	4
ART. 4 - DURATA DELLE ESIBIZIONI	4
ART. 5 - DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI	5
ART. 6 - DIVIETI	5
ART. 7 - PERIODI ED ORARI PER LE ESIBIZIONI	5
ART. 8 - RESPONSABILITÀ DELL'ARTISTA DI STRADA	6
ART. 9 - COMPENSI	6
ART 10 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE "MESTIERI ARTISTICI DI STRADA".....	6
ART. 11 - SANZIONI	7
ART. 12 - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.....	7

Art. 1 – Definizione, principi e finalità

1. Per arte in strada si intende la libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona, indipendentemente dalle qualità tecniche. Nell'arte di strada si possono individuare radici provenienti dalla storia locale dei secoli passati ed è una manifestazione artistica che può essere considerata un'importante risorsa per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica.
2. Il Comune di Malcesine riconosce l'arte di strada, nelle sue diverse forme, come un'antica ed apprezzata tradizione popolare da salvaguardare e come un fenomeno culturale che contribuisce alla valorizzazione culturale e turistica del territorio, al contatto umano e all'integrazione sociale, alla ricerca e sperimentazione di linguaggi, al confronto di esperienze innovative, all'affermazione di nuovi talenti, in linea con l'art. 33 della Costituzione che tutela la libertà dell'arte.
3. Il Comune di Malcesine, pertanto, promuove l'ospitalità sul proprio territorio delle espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso ampio e libero esibite in strada.

Art. 2 - Categorie e divieti

1. Sono considerate "arti di strada" le attività artistiche e creative delle proprie arti, svolte individualmente o in gruppo, in spazi aperti al pubblico, secondo le tipologie di cui ai successivi commi 2 e 3.
2. Sono considerate "**espressioni artistiche di strada**" tutte le attività di cui al precedente comma che non prevedono un corrispettivo predeterminato per la prestazione e/o un titolo di accesso per la partecipazione del pubblico ferma restando la possibilità di raccogliere libere offerte. Ad esclusivo titolo di esempio, e senza carattere esaustivo, rientrano in questa fenomenologia le attività di: acrobati; giocolieri; equilibristi; contorsionisti; cantastorie; attori di strada; clowns; statue viventi; mimi; fachiri; mangiafuoco; burattinai; danzatori; musicisti; onemanband; street-band; madonnari; dream painters.
3. Gli artisti appartenenti a questa categoria non sono soggetti al pagamento CUP per i primi 60 giorni; in caso di ulteriore SCIA sono soggetti CUP ai sensi del comma 3.
4. Sono considerate "**mestieri artistici di strada**" le attività di cui al primo comma, finalizzate alla produzione e vendita al pubblico delle opere a carattere espressivo frutto dell'ingegno creativo di chi le propone e/o offerta di prestazioni estemporanee a carattere artistico-espressivo per le quali venga richiesto uno specifico corrispettivo. In questa seconda categoria rientrano a titolo di esempio: pittori, scultori; ritrattisti; fotografi; scultori di palloncini, truccatori. Queste categorie sono soggette al versamento CUP Il pagamento è previsto nei casi di occupazione superiore al mezzo metro quadrato o lineare, laddove vi sia l'uso di attrezzature che ingombrano il suolo e/o di postazioni fisse. L'occupazione del suolo pubblico prodotta da queste attività è di tipo temporaneo.
5. Sono considerati artisti di strada la singola persona o gruppi di persone che svolgono le attività di cui al comma 1). Agli artisti è vietata l'attività diretta a speculare sulle altrui credulità o pregiudizi (cartomanti, indovini, ..). Sono vietate tutte quelle attività che comportino pericolo e comprovato disagio per i cittadini ed è assolutamente vietato esibirsi mediante l'uso di fiamme

libere e di armi da taglio di qualsiasi natura. Sono in ogni caso proibite le esibizioni contrarie all'ordine pubblico, al buon costume o che arrechino disturbo alla pubblica quiete, nonché quelle che prevedano l'utilizzo di animali.

Art. 3 - Modalità di effettuazione "espressioni artistiche di strada"

1. L'artista, può esibirsi previa compilazione in ogni sua parte dell'apposito modulo predisposto (SCIA) fatto pervenire all'ufficio comunale competente almeno 5 giorni lavorativi prima, nella quale devono essere riportate le generalità dell'artista o degli artisti, il tipo di spettacolo che intende proporre al pubblico, i giorni di effettuazione, precisando se utilizzerà o meno strumenti musicali. Nel caso di utilizzo di strumenti musicali dovrà specificare il tipo di strumento. E' altresì permesso la gestione, la registrazione dell'artista e la prenotazione delle postazioni con eventuali strumenti digitali messi a disposizione dell'Ufficio comunale competente per regolare in modo puntuale e promuovere al meglio le esibizioni degli artisti di strada.
2. Su richiesta dell'organo di vigilanza, l'artista dovrà esibire la prova dell'avvenuta comunicazione (es: ricevuta fax, ricevuta rilasciata dall'Ufficio competente). La mancata o infedele comunicazione sarà sanzionata ai sensi dell'art. 10 del regolamento e comporterà l'immediata sospensione dello spettacolo da parte dell'organo di vigilanza.
3. L'ufficio comunale, tenuto conto che nello stesso giorno potranno esibirsi su suolo comunale massimo 8 (otto) artisti con il limite di 5 (cinque) suonatori, entro 3 giorni dall'avvenuta ricezione del modulo, comunica al richiedente eventuali motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.
4. La SCIA avrà la durata massima di giorni sessanta: nel periodo l'artista di strada potrà esibirsi seguendo la seguente modalità d'esibizione: due giorni d'esibizione ed uno di riposo.
5. Gli strumenti musicali ammessi sul suolo comunale sono: strumenti a corda (chitarre, violini, viole ecc.), flauti, fisarmoniche.
6. Non è consentito l'uso di amplificatori di nessun tipo, nemmeno d'accompagnamento.
7. Per assicurare la tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico derivante dalle attività dell'arte in strada, non possono essere superati i limiti di emissione acustica prescritti dalla legislazione nazionale, regionale e dal Piano di Zonizzazione Comunale.

Art. 4 - Durata delle esibizioni

1. L'artista di strada potrà esibirsi con spettacoli di **non oltre un'ora nella stessa postazione**, rispettando così il principio della turnazione; successivamente potrà esibirsi in altra postazione, distante almeno 100 metri e in ogni caso, nello stesso giorno, non potrà esibirsi nella stessa postazione per più di due ore al giorno.
2. Gli artisti non potranno esibirsi, se non in casi eccezionali e debitamente autorizzati, in numero superiore a 5 elementi per gruppo.
3. Potranno essere allontanati gli artisti che in ragione delle loro attività, creino disturbo della quiete pubblica, limitino eccessivamente la movimentazione dei pedoni o dei mezzi di soccorso, determinino problemi all'ordine pubblico od offendano il decoro.

Art. 5 - Determinazione degli spazi

1. Le postazioni per esercitare l'attività dell'arte in strada vengono individuate e segnalate, come da allegato 1, nelle seguenti piazze e vie del territorio comunale: Via Castello, P.zza Magenta, P.zza Cavour, p.zza Don Q. Turazza, P.zza Marconi, Viale Roma, Via Casella, Via Capitanato, Via Navene, Via Turazza, Vicolo Cieco di mezzo, Via Lungolago. Gli artisti di strada hanno l'obbligo di esibirsi solamente nelle postazioni segnalate nell'allegato 1.
2. L'elenco delle postazioni disponibili potrà essere sempre modificato per eventuali esigenze su parere degli uffici Cultura, Polizia Locale e Lavori Pubblici.
3. Gli artisti nello svolgimento dei propri spettacoli non potranno costituire ostacolo alla circolazione dei pedoni e ai mezzi delle autorità di pubblica sicurezza e di soccorso.
4. Il Sindaco si riserva con apposita ordinanza sindacale, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti:
 - di vietare temporaneamente l'arte in strada;
 - di modificare e/o fissare degli orari straordinari, per l'esercizio dell'arte in strada.

Art. 6 - Divieti

1. L'occupazione dello spazio da parte dell'artista in strada è soggetto al regime dell'occupazione del suolo pubblico e non potrà protrarsi oltre il tempo necessario all'esibizione.
2. E' vietato esercitare il commercio ambulante. E' altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità se non in osservanza delle norme vigenti.
3. Lo spazio necessario alla esibizione non può essere occupato con palchi o strutture, elementi o costruzioni fisse.
4. E' consentito esclusivamente l'uso di quanto strettamente necessario allo spettacolo.
5. L'artista non deve in alcun modo ostacolare le normali attività lavorative e commerciali, la circolazione dei veicoli e dei pedoni l'accesso ad abitazioni private ed altri immobili; a tale scopo deve fare in modo che resti sempre e comunque libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di due metri.
6. E' vietato l'uso di qualsiasi impianto di amplificazione. La mancata osservanza sarà sanzionata i sensi dell'art. 11 del regolamento e comporterà l'immediata sospensione dello spettacolo da parte dell'organo di vigilanza e il sequestro dei materiali non conformi.
7. L'artista non potrà esercitare l'attività nelle vie o piazze, anche limitrofe, ove si svolgono gli intrattenimenti musicali, anche dei privati, autorizzati dal comune.

Art. 7- Periodi ed orari per le esibizioni

Le attività degli artisti di strada devono rispettare la tabella oraria prevista dal seguente regolamento:

- in periodo estivo (dal 1 marzo al 31 ottobre) dalle 11:00 alle 14:00, dalle 16:00 alle 19.00 e dalle 20.00 alle 22.00;
- il restante periodo dalle 10:00 alle 18.00

Art. 8- Responsabilità dell'artista di strada

1. L'artista di strada risponde, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, del mantenimento della pulizia e del decoro dello spazio utilizzato, ed al danneggiamento da lui arrecato al manto stradale o a qualsiasi infrastruttura di proprietà.

2. L'artista di strada, inoltre, si assume ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose direttamente connessi all'esibizione o al suo comportamento, e comunque si impegna ad adottare tutte le misure atte a salvaguardare la pubblica incolumità.
3. L'amministrazione può richiedere una somma pari all'importo del danno arrecato, qualora il danno sia stato provocato dall'artista durante la sua esibizione.

Art. 9 - Compensi

1. Il compenso per lo spettacolo o per la rappresentazione non può in nessun modo essere predeterminato dall'artista mediante una quota fissa, né può essere preteso. L'artista di strada non può chiedere il pagamento di biglietti, ticket o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta del pubblico, libera e spontanea.
2. Il passaggio a cappello tra il pubblico della figura di artista alla fine della sua performance, non è in contrasto con il precedente punto 1 Articolo 9. Non è invece consentito il passaggio "al cappello" tra il pubblico seduto nei plateatici dei bar o nei ristoranti.

Art. 10 - Modalità di effettuazione "mestieri artistici di strada"

1. L'esercizio dell'attività di pittore, ritrattista, scultore prevede l'esposizione e la commercializzazione esclusivamente di opere di diretta produzione del titolare della concessione di suolo pubblico. Il presente regolamento si applica anche in caso di richiesta di occupazione suolo per la vendita delle proprie opere dell'ingegno di carattere creativo. Il regolamento si applica altresì nel caso il soggetto occupi suolo pubblico con mezzi o strutture oltre alla sua persona, anche solo per esercitare l'attività artistica. Le norme che seguono integrano il vigente Regolamento CUP e si applicano, in caso di disposizioni contrastanti, in sostituzione dello stesso, esclusivamente per la specifica attività qui regolata.
2. L'area di massimo ingombro di ciascuna postazione è di mq. 2 (mt. 1 x mt 2) e deve contenere gli strumenti e le attrezzature strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività di pittore/ritrattista, scultore. Le attrezzature dovranno essere decorose nel rispetto dei luoghi,
3. Nel caso in cui il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche risulti inferiore ad €10,00, lo stesso non sarà richiesto ma la concessione dovrà comunque essere rilasciata.
4. La presentazione delle domande per l'occupazione di suolo dovrà avvenire tra il 1 gennaio e il 28 febbraio (anche via posta certificata) con la prevista modulistica con l'indicazione dell'area che si intende occupare. I termini per la conclusione del procedimento sono di giorni 5 e pertanto sarà cura del richiedente calcolare i tempi di presentazione della richiesta onde poter ottenere la concessione per le date programmate. Il rilascio della concessione potrà avvenire, comunque, in termini inferiori a quello indicato che costituisce limite massimo. In caso di richiesta di occupazione della stessa area e/o coincidenza di periodo si terrà conto in via prioritaria per le richieste presentate in regola:

A) della data di protocollo

B) di eventuali precedenti occupazioni.

Potranno tuttavia, nel caso risultassero postazioni libere, essere prese in considerazione anche le proposte presentate successivamente ma comunque entro 5 giorni precedenti quello dell'occupazione.

5. Le postazioni per esercitare l'attività vengono individuate nelle seguenti piazze e vie del territorio comunale: P.zza Magenta n. 1 postazione, p.zza Cavour n. 1 postazione, p.zza Don Q. Turazza n. 1 postazione, zona Porto (p.zza Pallone n. 1 postazione), zona lungolago (ex Fraglia) n. 1 postazione.

Le concessioni sono valide per lo svolgimento delle attività e l'utilizzo delle strutture in esse indicate.

L'occupazione di suolo pubblico potrà avvenire esclusivamente con gli orari previsti nei singoli atti concessori. In caso di eventi e manifestazioni, il Comune può sospendere la concessione per il tempo necessario allo svolgimento dell'evento e della manifestazione.

L'atto di concessione dovrà essere sempre ostensibile agli organi di vigilanza, che ne facciano richiesta, unitamente ad un documento in corso di validità e dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta di ogni variazione rispetto alle dichiarazioni prodotte nell'istanza.

Lo spazio assegnato è personale; non è ammessa la sostituzione con altra persona (anche familiare) e non potrà essere sub concesso a terzi. Dovranno essere esposte e commercializzate opere di esclusiva esecuzione del concessionario.

Art. 11 - Sanzioni

1. Le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento saranno punite, ove non costituiscano reato, con la sanzione amministrativa da un minimo di 155 euro ad un massimo di 624 euro, da applicare con le modalità di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689. In caso di particolare gravità possono essere adottati, oltre alla sanzione pecuniaria, anche una sospensione della possibilità di esibirsi per un periodo che va da un mese ad un anno.
2. Nel caso di esercizio delle attività di cui al presente regolamento senza aver presentato la SCIA richiesta, gli agenti accertatori provvederanno alla rimozione degli oggetti (oltre all'attuazione dell'art 20 comma 1-4 del codice stradale.) (art 4: Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624.)
3. Chi viola il presente regolamento è tenuto a lasciare libera l'area occupata e gli agenti di pubblica sicurezza sono incaricati di far rispettare il presente provvedimento.

Art. 12 - Esclusione di responsabilità a carico dell'amministrazione comunale

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada in cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti.

ALLEGATO 1

1) VIA NAVENE



2) VIA CASTELLO



3) PIAZZA DON Q. TURAZZA




4) PIAZZA MAGENTA



5) VIA CASELLA INCROCIO VIA BOTTURA



6) VIA CASELLA



7) VIA CAPITANATO



oppure

8) VIA PORTICI UMBERTO



9) PIAZZA DEL PORTO



10) VIA TURAZZA



11) VIALE ROMA



11) VIA LUNGOLAGO



12) VICOLO CIECO DI MEZZO

